

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3394

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMBON, ZUECH, PELLIZZARI, MENEGHETTI, MALVESTIO,
ZOSO, MICOLINI, DAL MASO, ARMELLIN**

Presentata il 16 gennaio 1986

Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica
23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il
riordinamento della sperimentazione agraria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria, ha rivelato talune carenze in ordine all'attribuzione e alla distribuzione delle sedi operative periferiche di alcuni istituti sperimentali.

A distanza di quindici anni una carenza si è rivelata sempre più grave, senza possibilità di via d'uscita e senza che si siano determinate le condizioni che permettano di raggiungere le finalità che hanno informato il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318: l'assenza di una sezione di enologia nel Veneto.

L'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre

1967, n. 1318, prevede che l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto sia articolato in quattro sezioni operative centrali e in tre sezioni operative periferiche in Asti, Arezzo e Bari (sette sezioni in totale), mentre il successivo articolo 22 stabilisce che l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti sia articolato in tre sezioni operative centrali e in tre sezioni operative periferiche, in Gaiole in Chianti (Siena), Velletri (Roma), Barletta (Bari). Come si può constatare l'Istituto di enologia di Asti ha tre sezioni in Piemonte, due nell'Italia centrale, una nell'Italia meridionale, mentre nel Veneto non v'è alcuna sezione di enologia. Pur tralasciando le ragioni storiche, che per altro sono state la estrinsecazione di necessità tecniche, e cioè che l'Istituto spe-

rimentale di Conegliano era già prima del decreto presidenziale n. 1318 « Stazione sperimentale di enologia e viticoltura », balza evidente come con l'avvento della riforma della sperimentazione si sia trascurata la distribuzione geografica delle sezioni di enologia nel territorio nazionale, non tenendo conto che il Veneto è sede dei più grossi enopoli italiani, è un forte produttore di vino e soprattutto esporta una notevole percentuale della produzione.

La forte incongruenza si appalesa ancor più qualora si consideri che, mentre il Piemonte ha in Asti una sezione di viticoltura (sezione periferica dell'Istituto per la viticoltura di Conegliano), non altrettanto il Veneto ha una propria sezione di enologia (che dovrebbe dipendere da Asti).

Lo stesso Consiglio superiore dell'agricoltura, in sede di formulazione del parere, in ordine alla determinazione dei particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative degli istituti (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318) ha espresso il proprio avviso favorevole ad una modificazione dei citati articoli 15 e 22 al fine di conseguire un più rispon-

dente ordinamento strutturale e funzionale periferico dei due istituti di enologia e viticoltura.

Ciò è stato d'altronde materia specifica del disegno di legge n. 1198 presentato il 25 novembre 1972 dall'allora Ministro dell'agricoltura Natali alla Camera dei deputati, ed i numerosi altri tentativi a livello dello stesso Ministero, tentativi però che si sono arenati nell'arco dei dieci anni trascorsi.

Al fine di sbloccare la situazione attuale e di risolvere al più presto senza aggravii di spese l'indilazionabile problema, gli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono modificati con gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, con cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) si articola in tre sezioni centrali (al posto di quattro) e quattro sezioni periferiche in Asti, Arezzo, Velletri (Roma) e Bari, mentre l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti avrebbe tre sezioni centrali e tre periferiche in Conegliano (Veneto), in Gaiole in Chianti (Toscana) e Barletta (Puglia).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dai seguenti:

« L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in quattro sezioni operative periferiche in Asti, Arezzo, Velletri (Roma), Bari.

Detto ente subentra alla stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano Veneto (Treviso), alla cantina sperimentale di Velletri (Roma), alla cantina sperimentale di Arezzo, che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo istituto sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla cantina sperimentale di Arezzo e di Velletri (Roma) da concessioni e contratti di locazione di immobili in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dai seguenti:

« L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Conegliano Veneto (Treviso), in Gaiole in Chianti (Siena), in Barletta (Bari).

Detto ente subentra alla stazione enologica sperimentale di Asti e alla cantina sperimentale di Barletta (Bari), che ven-

gono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

Al medesimo istituto sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alle indicate stazione e cantina sperimentale da concessioni o da contratti di locazione di immobili, in atto alla entrata in vigore della presente norma ».